



25 luglio 2008

CAM/pz

OGGETTO: Modifiche agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
Conversione in legge del decreto-legge 92/08

Con la legge 24 luglio 2008 n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 e in vigore dal giorno successivo la pubblicazione, è stato convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

Come si ricorderà, il decreto-legge aveva introdotto, tra le altre, significative modifiche ad alcune disposizioni del Codice della Strada illustrate nella circolare CPL 13/08. La legge di conversione ha sostanzialmente confermato le disposizioni già presenti nel decreto-legge provvedendo altresì a correggere alcune imprecisioni contenute in quel testo.

Sulla base di questa sostanziale conferma, l'esposizione della presente circolare si limiterà a richiamare sinteticamente gli aspetti della norma già evidenziati nella citata circolare CPL 13/08, segnalando (in grassetto) le modifiche che, sotto ciascuno dei profili esaminati, sono state introdotte con la legge di conversione.

In allegato alla presente circolare sono inoltre riprodotti i testi degli articoli 186 e 187, come modificati in sede di conversione, e la tabella sintetica delle violazioni a seguito di tali modifiche.

L'affidamento del veicolo

Nessuna modifica al testo del decreto-legge è stata introdotta in relazione alla possibilità di affidamento del veicolo conseguente all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 186, comma 2, lettere a) e b). Resta dunque confermata la disposizione del comma 2-quinquies dell'art. 186 che, si ricorderà, stabilisce che qualora il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al gestore con le normali garanzie di custodia.

La stessa modalità di affidamento si applica anche alle violazioni più gravi di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, anche nei casi di conducente che provoca un incidente stradale, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato (conducente diverso dal proprietario).

Come vedremo meglio più avanti, la disposizione del comma 2-quinquies non trova invece applicazione per le violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli per le quali, nei casi in cui non sia previsto o sia escluso il provvedimento di confisca, trova applicazione, anche indipendentemente dalla proprietà del veicolo, il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies.

Si riconferma anche in questa circolare – secondo le ragioni già ampiamente esposte nella precedente CPL 13/08 – l'applicazione del comma 2-quinquies (e non dell'art. 214) anche nell'ipotesi del comma 2-bis dell'art. 186, nel caso in cui al conducente che provochi un incidente stradale in stato di ebbrezza sia misurato un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Caso per il quale la ancora prevista sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni conseguirà eventualmente soltanto al momento del provvedimento di condanna.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro

Anche sotto questo aspetto nulla è mutato rispetto a quanto già contenuto nel decreto-legge che, come si ricorderà, con un'integrazione del comma 2, lett. c), dell'art. 186, stabilisce che con la condanna conseguente all'accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è sempre disposta la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. La medesima misura della confisca penale, fatta ancora salva l'estraneità del proprietario del veicolo, trova applicazione anche nell'ipotesi del comma 2-bis dell'art. 186, nel caso di conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che provochi un incidente stradale.

Come già era nelle modifiche introdotte con il decreto-legge, la misura della confisca penale in sede di condanna trova applicazione, fatta sempre salva l'estraneità del proprietario del veicolo, anche nel caso di accertamento della violazione di cui all'art. 187, comma 1, per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Un'integrazione importante introdotta con legge di conversione è costituita dall'estensione della misura della confisca penale, ferma la pena principale già prevista, anche al caso in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provochi un incidente stradale (art. 187, comma 1-bis).

In tutti questi casi, come già indicato nella circ. CPL 13/08, all'accertamento della violazione, nel caso di veicolo appartenente al conducente (se il conducente è diverso dal proprietario si veda sopra la parte sull'affidamento del veicolo), si procederà al sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. Si evidenzia anche in questa sede che tale forma di sequestro può essere disposta esclusivamente da un ufficiale di polizia giudiziaria (si ricorda che lo specifico modello da utilizzare per questo sequestro è disponibile nella raccolta contenuta nel sito intranet della nostra PL).

Si conferma altresì l'indicazione già fornita nella circ. CPL 13/08 secondo cui, in considerazione dell'incapacità psicofisica del trasgressore di ricevere l'affidamento in custodia, a seguito dell'accertamento si dovrà procedere al sequestro preventivo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con l'immissione necessaria del veicolo presso la civica depositaria. Solo successivamente il soggetto interessato, in assenza di precedenti specifici, potrà chiedere a quella stessa Autorità di assumerne la custodia.

Rifiuto

La legge di conversione, oltre a confermare la ricollocazione in ambito penale delle ipotesi di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti quali-quantitativi del tasso alcolemico (art. 186, commi 3, 4 o 5) e ai corrispondenti accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti (art. 187, commi 2, 3 o 4) attraverso il rinvio alle pene previste al comma 2, lett. c), dell'articolo 186, stabilisce che anche in queste ipotesi sia applicata la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste nel medesimo comma 2, lettera c).

Con riguardo alla misura della confisca dunque (e quindi del sequestro preventivo), entrambe le ipotesi di rifiuto (artt. 186, comma 7, e 187, comma 8) sono da ora assimilate all'ipotesi di accertamento dello stato di ebbrezza in misura superiore a 1,5 g/l.

Sequestro amministrativo di ciclomotori e motoveicoli a seguito di reato

Per quanto riguarda l'applicazione del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, relativo a tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, restano del tutto valide, salvo che per quanto si dirà subito dopo, le motivazioni giuridiche e le indicazioni operative esposte nel testo della circ. CPL 13/08 a cui si fa senz'altro rinvio.

Va invece evidenziata una significativa modifica nell'orientamento di questo Comando in ordine all'applicazione del sequestro amministrativo di ciclomotori e motoveicoli ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, nei casi di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti che, come si ricorderà, costituiva l'indicazione operativa contenuta nella tabella delle violazioni allegata alla circolare CPL 13/08. Un esame più approfondito della questione (ora peraltro limitata dopo la legge di conversione ai soli casi in cui il proprietario del ciclomotore o del motoveicolo sia estraneo alla violazione, posto che nel caso di conducente che sia anche proprietario del veicolo si procede comunque al sequestro preventivo) ha portato a ritenere più opportuno che in tali casi cessi di trovare applicazione la misura del sequestro amministrativo indicata in precedenza. Negli stessi casi troverà altresì applicazione la disposizione del comma 2-quinquies dell'art. 186 (affidamento del ciclomotore o del motoveicolo ad altra persona idonea ovvero immissione in Gregorovius a disposizione dell'avente diritto con addebito delle spese).

Punti sulla patente

Da ultimo, la legge di conversione ha operato una correzione alla tabella dei punti prevista all'art. 126-bis reintroducendo la decurtazione di 10 punti sulla patente anche all'ipotesi di guida sotto effetto di stupefacenti dell'art. 187, comma 1, che era venuta meno, causa una mancanza di coordinamento tra le disposizioni dei due articoli, in occasione delle modifiche normative intervenute lo scorso anno.

IL DIRETTORE DI SETTORE
STAFF E CASSA
Avv. Giovanni CAMPANA

IL COMANDANTE
Dott. Emiliano BEZZON